DELIBERAZIONE
N. 170
DEL 14/12/2023

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: CONTENZIOSO LAVORATRICI ASU C/COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO - SENTENZA N. 3091/2023 TRIBUNALE DI CATANIA, SEZIONE LAVORO - APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

L'anno, **2023** addì, 14 del mese di **Dicembre** alle ore 17,25 **e seguenti,** nella sede temporanea degli uffici comunali di Via Luigi Capuana di Piedimonte Etneo sede della Biblioteca Comunale si è riunita la **GIUNTA MUNICIPALE**con l'intervento dei Sigg.ri:

PUGLISI IGNAZIO SINDACO	Presente	**FINOCCHIARO MASSIMO** ASSESSORE	Presente
ENRICHETTA POLLICINA ASSESSORE	Presente	**RAITI EGIDIO** ASSESSORE	Presente
CASSANITI GIUSEPPE ASSESSORE	Presente		

Presiede il **Sindaco,** Puglisi Ignazio
Partecipa il **Segretario Comunale,** Dott.ssa Angela Girgenti
Il **PRESIDENTE,** constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto

LA GIUNTA MUNICIPALE

- ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto;
- PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
- VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente;
- CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Comune di Piedimonte Etneo

(Città Metropolitana di Catania)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: *Contenzioso Lavoratrici ASU c/ Comune di Piedimonte Etneo - Sentenza n. 3091/2023 Tribunale di Catania, Sezione Lavoro - Approvazione schema di transazione e autorizzazione alla stipula.*

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

PREMESSO:

- Che in data 08.11.2018, prot. 11638, perveniva agli atti dell'Ente il ricorso dinanzi al Tribunale del lavoro di Catania, inscritto al numero 10301/2018 di Ruolo Generale, notificato ai Comuni di Giarre, Piedimonte Etneo, Ragalna, Santa Maria di Licodia e Zafferana Etnea, unitamente al decreto di fissazione di udienza per il 13 marzo 3020, proposto da vari lavoratori A.S.U. nei confronti dei rispettivi Comuni utilizzatori al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra i ricorrenti e gli Enti locali ove operano e la condanna a carico dei medesimi Enti Locali al risarcimento in forma monetaria del danno subito, nonché alle spese e compensi di giudizio;
- Che, in particolare, le signore Cassaniti Angela, Crimi Lucia, Franco Tindara, Nicotra Giuseppa, Pasqua Carmela, Pasqua Giuseppina, Raciti Santa Alessandra, Venuto Giuseppina e Zappalà Rosalinda hanno avanzato le loro richieste nei confronti del Comune di Piedimonte Etneo;
- Che il Comune di Piedimonte Etneo ha adottato la deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 27.02.2020, al fine di costituirsi in giudizio per difendere e tutelare diritti ed interessi dell'Ente, all'uopo incaricando un unico legale, l'avv. Luca Ardizzone, per la difesa in giudizio di tutti i Comuni resistenti, ottenendo così non solo l'omogeneità della difesa, ma anche un congruo contenimento della spesa in considerazione dell'imputazione pro quota dei compensi professionali a carico di ogni Comune interessato;
- Che, a seguito di rinuncia dell'avv. Ardizzone, con delibera G.M. n. 28 del 28.02.2023 è stato conferito il relativo incarico di patrocinio legale all'avv. Fabio Costalunga;
- Che, con sentenza n. 3091 del 07.07.2023, il giudice adito definiva in primo grado il giudizio de quo, accolte solo parzialmente le domande svolte dai lavoratori ASU ricorrenti;

VISTA la sentenza n. 3091 del 07.07 2023, con la quale il giudice adito definendo in primo grado il giudizio de quo, accoglie solo parzialmente le domande svolte dai lavoratori ASU ricorrenti, rigettando la domanda di conversione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato e riconoscendo il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate tra i compensi percepiti per l'attività di ASU e le remunerazioni relative ai profili corrispondenti alla diversa attività effettivamente svolta, con compensazione delle spese di giudizio;

RILEVATO che, il Comune di Piedimonte Etneo aveva provveduto con delibera G.M. n. 60 del 27.04.2021 a stabilizzare tutti le lavoratrici ASU assegnate all'Ente, nonostante non sussista alcun diritto in tal senso, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione e riaffermato nella superiore sentenza;

ATTESO che le dette ricorrenti non hanno rinunciato alle domande proposte, come fatto da altra ricorrente assegnata ad altro Comune, e che pertanto il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere solo sulla domanda di conversione del rapporto di lavoro;

EVIDENZIATO che, per quanto attiene il Comune di Piedimonte Etneo, non si ritiene condivisibile né supportato da adeguata motivazione, né confacente alla documentazione in atti, il dispositivo della sentenza;

RITENUTO che, ciò nondimeno, al fine di evitare le alee sempre insite in un giudizio, con conseguenti maggiori spese in caso di soccombenza, si è valutata l'opportunità di giungere ad una definizione bonaria della controversia;

RILEVATO che, con note del 22.11.2023 prot. nn. 14066, 14067, 14069, 14070, 14072, 14073, 14074, 14075, 14077 inviate rispettivamente alle signore Cassaniti Angela, Crimi Lucia, Franco Tindara, Nicotra Giuseppa, Pasqua Carmela, Pasqua Giuseppina, Raciti Santa Alessandra, Venuto Giuseppina e Zappalà Rosalinda si comunicava la disponibilità dell'Ente a rinunciare a proporre appello avverso la sentenza in oggetto e a transigere la controversia in questione mediante il pagamento in favore di ciascuna ricorrente della somma omnicomprensiva di € 1.000,00;

EVIDENZIATO che le controparti comunicavano l'accettazione della proposta transattiva formulata dall'Ente con le infra indicate note:
Cassaniti Angela prot.14537 del 04.12.2023
Crimi Lucia prot.14461 del 01.12.2023
Franco Tindara prot.14548 del 04.12.2023
Nicotra Giuseppa 14460 del 01.12.2023
Pasqua Carmela prot.14535 del 04.12.2023
Pasqua Giuseppina 14459 del 01.12.2023
Raciti Santa Alessandra prot.14532 del 04.12.2023
Venuto Giuseppina prot.14224 del 27.11.2023
Zappalà Rosalinda prot.14533 del 04.12.2023

VISTA la sentenza della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia/108/2018PAR " - *i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;*
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;
- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le

reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;
- la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell'amministrazione e le misure afflittive che ne sono l'espressione possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori (cfr. Sez. Lombardia n. 1116/2009 cit.);
- requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico".

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti Puglia 80/2017 sezione di controllo *"Tale opzione ermeneutica risulta, inoltre, confermata da ulteriori considerazioni elaborate in sede consultiva (cfr. Sezione Piemonte, del. n. 4/2007, cit. e Sezione Umbria del. n. 123/PAR/2015), secondo le quali si ravviserebbe l'impossibilità di ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e, dunque, alla nozione di debito fuori bilancio. Infatti, a differenza dei debiti fuori bilancio (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi."*

RICHIAMATO quanto comunicato dall'Organo di Revisione nella nota prot 5424 del 03/05/2022;

VISTO lo schema di transazione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare alle condizioni ivi previste;

VISTI i pareri favorevoli espressi;

VISTO l'art. 1965 Codice civile;

VISTO il D. L.gs n. 267/2000;

VISTO l'O.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia

SI PROPONE

La superiore narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.

APPROVARE lo schema di transazione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per la definizione del contenzioso fra il Comune di Piedimonte Etneo e le signore Cassaniti Angela, Crimi Lucia, Franco Tindara, Nicotra Giuseppa, Pasqua Carmela, Pasqua Giuseppina, Raciti Santa Alessandra, Venuto Giuseppina e Zappalà Rosalinda.

ACCETTARE le condizioni previste nell'allegato schema di transazione;

AUTORIZZARE la Responsabile Area Affari Legali, Cultura e Servizi Demografici alla stipula della transazione come sopra approvata.

PRENOTARE la somma di € 9.000,00 al cod. 1.10.05.99.999 missione 01 programma 02 (cap. 142) bilancio 2023/2025 come infra indicato.
€ 5.000,00 es. 2023
€ 4.000,00 es. 2024

DARE MANDATO alla la Responsabile Area Affari Legali, Cultura e Servizi Demografici e al Responsabile Area Finanziaria, per quanto di competenza, ad assumere tempestivamente tutti gli atti successivi e conseguenziali, onde evitare ulteriore aggravio di spesa, provvedendo al relativo pagamento entro i termini fissati.

DICHIARARE Il presente atto immediatamente esecutivo al fine di consentire i termini di pagamento stabiliti nell'atto transattivo.

Il presente atto verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale, al Capo Gruppo di Maggioranza, al Capo Gruppo di Minoranza, al Servizio Finanziario e Contabile, al Responsabile del Settore Area Affari Legali, Cultura e Servizi Demografici, e all'Ufficio Pubblicazione dell'Ente affinché ne curi la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di gg.15 nonché nell'apposita Sezione Trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Lì _____

IL PROPONENTE

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra il Comune di Piedimonte Etneo (CT) in persona della Responsabile dell'Area Affari Legali, Cultura e Servizi Demografici, Dott.ssa Carmelina Zappalà, giusta Determina Sindacale n. 4 del 05.06.2023, autorizzata ad intervenire al presente atto con delibera della Giunta Comunale n. .....del .....che si allega alla presente sotto la lettera "A",

E

La signora ....., nata....., residente in.....,

PREMESSO

- Che in data 08.11.2018, prot. 11638, perveniva agli atti dell'Ente il ricorso dinanzi al Tribunale del lavoro di Catania, inscritto al numero 10301/2018 di Ruolo Generale, notificato ai Comuni di Giarre, Piedimonte Etneo, Ragalna, Santa Maria di Licodia e Zafferana Etnea, unitamente al decreto di fissazione di udienza per il 13 marzo 3020, proposto da vari lavoratori A.S.U. nei confronti dei rispettivi Comuni utilizzatori al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra i ricorrenti e gli Enti locali ove operano e la condanna a carico dei medesimi Enti Locali al risarcimento in forma monetaria del danno subito, nonché alle spese e compensi di giudizio;
- Che, in particolare, le signore Cassaniti Angela, Crimi Lucia, Franco Tindara, Nicotra Giuseppa, Pasqua Carmela, Pasqua Giuseppina, Raciti Santa Alessandra, Venuto Giuseppina e Zappalà Rosalinda hanno avanzato le loro richieste nei confronti del Comune di Piedimonte Etneo;
- Che il Comune di Piedimonte Etneo ha adottato la deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 27.02.2020, al fine di costituirsi in giudizio per difendere e tutelare diritti ed interessi dell'Ente, all'uopo incaricando un unico legale, l'avv. Luca Ardizzone, per la difesa in giudizio di tutti i Comuni resistenti, ottenendo così non solo l'omogeneità della difesa, ma anche un congruo contenimento della spesa in considerazione dell'imputazione pro quota dei compensi professionali a carico di ogni Comune interessato;
- Che, a seguito di rinuncia dell'avv. Ardizzone, con delibera G.M. n. 28 del 28.02.2023 è stato conferito il relativo incarico di patrocinio legale all'avv. Fabio Costalunga;
- Che il giudice adito, con sentenza n. 3091 del 07.07 2023, definendo in primo grado il giudizio de quo, accoglie solo parzialmente le domande svolte dai lavoratori ASU ricorrenti, rigettando la domanda di conversione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato e riconoscendo il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate tra i compensi percepiti per l'attività di ASU e le remunerazioni relative ai profili corrispondenti alla diversa attività effettivamente svolta, con compensazione delle spese di giudizio;

- Che, il Comune di Piedimonte Etneo aveva provveduto con delibera G.M. n. 60 del 27.04.2021 a stabilizzare tutti le lavoratrici ASU assegnate all'Ente, nonostante non sussista alcun diritto in tal senso, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione e riaffermato nella superiore sentenza;
- Che le dette ricorrenti non hanno rinunciato alle domande proposte, come fatto da altra ricorrente assegnata ad altro Comune, e che pertanto il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere solo sulla domanda di conversione del rapporto di lavoro;
- Che il Comune di Piedimonte Etneo pur non ritenendo condivisibile né supportato da adeguata motivazione, né confacente alla documentazione in atti, il dispositivo della sentenza, al fine di evitare le alee sempre insite in un giudizio, con conseguenti maggiori spese in caso di soccombenza, ha valutato l'opportunità di giungere ad una definizione bonaria della controversia;
- Che, con note del 22.11.2023 prot. nn. 14066, 14067, 14069, 14070, 14072, 14073, 14074, 14075, 14077 inviate rispettivamente alle signore Cassaniti Angela, Crimi Lucia, Franco Tindara, Nicotra Giuseppa, Pasqua Carmela, Pasqua Giuseppina, Raciti Santa Alessandra, Venuto Giuseppina e Zappalà Rosalinda si comunicava la disponibilità dell'Ente a rinunciare a proporre appello avverso la sentenza in oggetto e a transigere la controversia in questione mediante il pagamento in favore di ciascuna ricorrente della somma omnicomprensiva di € 1.000,00;
- Che la signora .....comunicava l'accettazione della proposta transattiva formulata dall'Ente con nota .....

Che le parti intendono, pertanto, transigere la controversia fra loro insorta;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Comune di Piedimonte Etneo, come sopra rappresentato, senza prestare acquiescenza alle ragioni fondanti le richieste formulate nel giudizio di cui in premessa, né rinunziare alle proprie ragioni o riconoscere responsabilità alcuna, al solo fine di definire la vicenda con il minor danno per l'Ente, evitando le alee sempre insite in ogni giudizio, rinuncia a proporre appello avverso la sentenza n. 3091/ 2023 del Tribunale Civile di Catania, Sezione Lavoro ed offre a titolo transattivo alla signora ..... a tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa, la somma omnicomprensiva di € 1.000,00 (diconsi euro mille/00) che verrà versata in unica soluzione entro il 28 febbraio 2024.
3. La signora .....accetta la superiore offerta, dichiarano non aver null'altro a pretendere dal Comune di Piedimonte Etneo per la vicenda de quo, anche in ordine alle spese legali tutte, per nessun motivo, titolo, ragione o azione, rinunciando a qualsiasi altra pretesa e/o azione relativa alla vicenda de quo, impegnandosi, altresì, a non eseguire la sentenza n. 3091/ 2023 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, salvo buon fine del pagamento della somma pattuita entro il termine fissato.

4. Con l'incasso integrale della somma pattuita al superiore punto n. 2) la signora ....., non avrà più nulla da pretendere per le causali di cui in premessa, dichiarandosi integralmente soddisfatta di ogni e qualsivoglia pretesa vantata, a qualunque titolo, nei confronti del Comune di Piedimonte Etneo.
5. Sottoscrive la presente anche l'avv. Sergio Galleano per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale (ex art. 13 L.P.).

Letto, confermato e sottoscritto

La Responsabile dell'Area Affari Legali, Cultura e Servizi Demografici Dott.ssa Carmelina Zappalà

_____

La sig.ra _____

Per rinuncia al vincolo di solidarietà passiva ex art. 68 L.P

Avv. Sergio Galleano _____

Comune di Piedimonte Etneo

(Città Metropolitana di Catania)

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con l'art.1, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n° 30, che testualmente recita:

1) *"su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".*

Sulla Proposta di Deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

OGGETTO : *Contenzioso Lavoratrici ASU c/ Comune di Piedimonte Etneo - Sentenza n. 3091/2023 Tribunale di Catania, Sezione Lavoro - Approvazione schema di transazione e autorizzazione alla stipula.*

Parere di regolarità tecnica

Area: Area Affari Legali, Cultura e Servizi Demografici

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole per l'approvazione della proposta in oggetto, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Dalla Sede Municipale, lì 14.12.2023

La Responsabile Area Affari Legali, Cultura e Servizi Demografici
Dott.ssa Carmelina Zappalà

Parere di regolarità contabile

Area: Finanziaria

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate

Dalla Sede Municipale, lì 14/12/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Giovanni Gerardo Greco
F.F. Barone Maria Carmela

IL PRESIDENTE
Avv. Ignazio Puglisi

L'ASSESSORE ANZIANO
Cassaniti Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Girgenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli artt. 11 così come modificato dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il 15.12.2023 come dal Registro delle pubblicazioni al n. 1724

IL MESSO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line
dal_____al_____

IL MESSO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal_____al_____a norma dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 14/12/2023

1. X ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività)
2. ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)

IL SEGRETARIO COMUNALE